

N. R.G. 3522/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE, ex. artt. 132,429 cpc e 118 disp. att. cpc**

nella causa iscritta al n. r.g. **3522/2017** promossa da:

), con il patrocinio degli avv. ETZI CARLA e ,  
ATTORE;

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA e

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va accolto.

In via preliminare di merito va evidenziato che la Suprema Corte, con sentenza n. 3240 del 12.2.2010, ha affermato che *“in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l’attività prevalente – ai fini dell’iscrizione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità ed in misura prevalente rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all’esito positivo dell’accertamento de quo il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell’opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendosi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l’obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per la gestione alla gestione commercianti”*. Le Sezioni Unite hanno pertanto affermato il seguente principio di diritto: *“al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta*

*dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, spetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza".*

Secondo le Sezioni Unite, la soluzione dell'iscrizione nell'unica gestione prevalente, in applicazione del comma 208, art. 1, l. 662/1996, varrebbe non solo nel concorso tra più attività autonome diverse ma anche nel rapporto tra attività operativa e attività di amministratore rese dal socio all'interno della medesima s.r.l. commerciale.

In epoca successiva veniva però emanato l'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito in L. 112/2010, in base a cui *"l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge 662/96, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335".* Tale norma, di natura chiaramente interpretativa, stante il suo espresso riferimento alla portata applicativa di una precedente disposizione normativa, ha efficacia retroattiva con sua conseguente applicabilità anche a periodi contributivi antecedenti la sua entrata in vigore.

Si osserva da ultimo che, ai sensi dell'art. 1 co. 203 l. 662/96 che ha sostituito l'art. 290 co. 1 l. 160/75, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è comunque *"obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le seguenti fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio*

*dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali"* (Cass. SS. UU 3240/10).  
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *"la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno"* nonché *"rispetto agli altri fattori produttivi"* (sent. 3240/10, cit.). Va poi altresì rilevato che *"in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito"* (Cass. Sez. Lav. 6.11.2009 n.23600).

Nel merito ritiene il Tribunale che, sulla base della documentazione versata in atti, delle dichiarazioni rese dai testi escussi e delle allegazioni delle parti, debba ritenersi l'insussistenza della pretesta contributiva vantata dall'INPS, fondata essenzialmente sulla qualifica di socio unico della società Agenzia \_\_\_\_\_ srl ricoperta dalla ricorrente per il periodo di causa.

Dalla istruttoria in atti risulta infatti attendibilmente provato che la ricorrente, presso la compagine societaria della Agenzia \_\_\_\_\_ srl, non svolgeva alcuna specifica attività lavorativa e/o gestionale essendosi limitata, nel periodo per cui è causa, a passare saltuariamente in ufficio per salutare il marito e che erano rispettivamente M \_\_\_\_\_ e G \_\_\_\_\_ a occuparsi dell'attività negoziale e di quella gestionale della società (v. dich. G \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_).

Il contenuto delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio comprova, in maniera sufficientemente attendibile, l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione della ricorrente, nel periodo di causa, alla gestione in oggetto tenuto anche conto della conformità delle dichiarazioni rese con le risultanze documentali in atti.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso.

Compensi professionali liquidati nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito, della natura e della esigua durata della causa (circa tre mesi dal deposito del ricorso).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:  
dichiara infondata la pretesa contributiva avanzata da Inps e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento impugnato;

condanna Inps a rimborsare alla ricorrente i compensi professionali che si liquidano in complessivi euro 1900,00, oltre accessori di legge e contributo unificato nella misura sostenuta dalla ricorrente.

Milano, 27/07/2017

Il Giudice  
dott. Fabrizio Scarzella